

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di appello di Campobasso Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-D.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.(**OMISSIS**) avverso la sentenza ex art.281 sexies cpc n. **OMISSIS** dell'8/03/2017, pubblicata in pari data, del Tribunale di Larino, avente per oggetto "contratti bancari"

TRA

BANCA SPA, già **BANCA 2 S.P.A.** fusa per incorporazione in **BANCA 3**,

APPELLANTE

E

SOC. I(OMISSIS) SRL, in liquidazione

APPELLATA

CONCLUSIONI: all'udienza del 4/03/2020 la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) con atto di citazione del **OMISSIS** regolarmente notificato, la **SOC. I(OMISSIS) SRL** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Larino-Sez. dist. di Termoli la **BANCA 2 S.P.A.** per spiegare azione di ripetizione dell'indebitto, relativamente agli intrattenuti rapporti di conto corrente bancario n. **OMISSIS** e di conto anticipi n. **OMISSIS**, fondata sostanzialmente sull'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, del tasso ultralegale, delle valute fittizie e della commissione di massimo scoperto, il tutto in violazione anche della delibera CICR 2000, con condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse e quantificate in complessivi € 59.361,86;

- costituitasi, la **BANCA** convenuta, eccependo la legittimità delle operazioni effettuate, deduceva l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto;

- espletata l'ammessa CTU, l'adito Tribunale, con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. n. **OMISSIS**, pubblicata in pari data, testualmente statuiva: "1. *accerta e dichiara per il periodo anteriore alla data del 25.11.2003 la nullità dei tassi superiori a quello legale applicati agli interessi debitori, nonché la nullità della clausola di capitalizzazione composta degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta del conto, così come applicate dall'istituto bancario convenuto in ordine al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.OMISSIS, e, quindi, la non debenza delle somme rimosse dall'istituto bancario per le suddette causali;*

2) determina il saldo creditorio alla data del 31.03.2011, a favore della società correntista, nella somma complessiva pari ad €47.810,91;

3) condanna la banca convenuta alla restituzione della somma di euro €47.810,91 alla parte attrice, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda giudiziale fino alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi al tasso legale ulteriori dalla pubblicazione fino al soddisfo effettivo;

4) condanna la banca convenuta a rifondere le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €5.469,00, di cui € 469,00 per spese vive ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso

Sentenza, Corte d'Appello di Campobasso, Pres. D'Errico - Rel. Spinelli, n. 158 del 6 maggio 2021

forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre c.p.a. ed i.v.a., come per legge; spese vive e compenso professionale da distrarsi in favore del difensore della parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; 5. condanna la banca convenuta al pagamento integrale del compenso e delle spese spettanti al C.T.U., così come già liquidati in corso di causa con decreto del 03.02.2015, tenuto conto dell'importo posto provvisoriamente a carico della controparte a titolo di acconto e da questa versato eventualmente al C.T.U.”

2) Con atto spedito per la notifica il 29/03/2017, la **BANCA 2 S.P.A.** (da ora per brevità semplicemente “Banca”) ha interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;

- con comparsa depositata telematicamente **OMISSIS**, si è costituita la **SOC. I(OMISSIS) SRL** la quale ha instato per il rigetto del formulato appello, con il favore delle spese del grado di giudizio;

- con ordinanza del **OMISSIS**, depositata il 25 luglio successivo, nell'ambito del procedimento n. **OMISSIS**, il Collegio ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;

- precisate le conclusioni, all'udienza del 4/03/2020 la causa è passata in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.

MOTIVI

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di rito sollevata dall'appellata secondo cui l'appello sarebbe inammissibile per violazione del novellato art.342 c.p.c.

La Corte ritiene principio ormai pacifico che in materia di impugnazioni civili la norma è rispettata allorché dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado non essendo necessariamente indispensabili esporre formule sacramentali e predefinite (ex multis Cass.Civ., Sez. 6 del 30/05/2018 n. 13535 e Cass.Civ. S.U. 16/11/2017, n. 27199).

Nella fattispecie, l'appellante ha espresso i motivi di censura, peraltro correttamente rubricati -con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono-, e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, per cui la formulata eccezione va disattesa.

A) Con il PRIMO ed il SECONDO MOTIVO di impugnazione, da trattarsi unitariamente, l'appellante sostanzialmente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.

In particolare, ha dedotto che l'impugnata sentenza, previa declaratoria di nullità - per il periodo antecedente al 25/11/2003- dei tassi ultra-legali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle CMS e spese di tenuta conto relativi al conto corrente bancario n. **OMISSIS** e determinazione del saldo creditorio al 31/03/2011, ha erroneamente statuito la condanna della **BANCA** alla restituzione in favore della **SOC. I(OMISSIS) SRL** della somma di € 47.810,91 nonostante il conto stesso non fosse stato chiuso e soprattutto non sussistendo alcun pagamento da parte di **SOC. I(OMISSIS) SRL** proprio per effetto della sua “esistenza in vita”, ciò che avrebbe dovuto indurre il primo giudice alla declaratoria d'improponibilità della formulata domanda ripetizione di indebito.

La Corte, rivisitando la documentazione in atti, ritiene corrette e fondate le doglianze che vanno accolte nei sensi che seguono.

Occorre innanzitutto premettere che in I° grado sono state svolte 2 consulenze tecniche: la prima, che è stata parzialmente dichiarata nulla con provvedimento dell'8/06/2015 per aver il CTU condotto indagini e tratto conclusioni esorbitanti dall'incarico ricevuto: infatti, l'ausiliario, oltre all'esame dei

conti controversi nn. **OMISSIS**, aveva esaminato anche gli altri conti nn. **OMISSIS** estranei al thema decidendum (e sottoscritti molto prima di quelli controversi) e per un periodo temporale antecedente alla sottoscrizione degli stessi conti nn. **OMISSIS**, concludendo con l'affermazione di assenza di una valida pattuizione scritta in ordine alla determinazione dei tassi d'interesse attivo e passivo, alla capitalizzazione degli stessi ed alla determinazione di CMS e delle spese di conto corrente per il periodo anteriore al 25/11/2003, mentre per il periodo successivo a tale data accertava la piena legittimità e validità di quanto convenzionalmente pattuito e sottoscritto, in piena aderenza delle prescrizioni di cui alla delibera CICR 2000.

La seconda, "integrativa", con la quale –con riferimento esclusivo al conto corrente di corrispondenza n. **OMISSIS** ed il conto anticipi n. **OMISSIS** sottoscritti il 25/11/2003- è stato accertato il saldo effettivo definitivo dell'I(omissis) al 31/03/2011.

Il giudice di prime cure, nell'impugnata statuizione, non fa corretto governo dei due elaborati giungendo erroneamente a confonderli tra loro tanto da dichiarare la nullità –solo per il periodo antecedente al 25/11/2003- dei tassi ultra-legali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle CMS e spese di tenuta conto relativi al conto corrente bancario n. **OMISSIS**, mentre per il periodo successivo a tale data ha accertato la piena legittimità e validità di quanto convenzionalmente pattuito e sottoscritto, in piena aderenza delle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, con determinazione del saldo creditorio al 31/03/2011 e successiva condanna della Banca alla restituzione in favore della **SOC. I(OMISSIS) SRL** della somma di € 47.810,91.

I due errori di fondo, quindi, stanno nel non aver il primo giudice considerato che i precisati conti **OMISSIS** –unici in controversia- sono sorti il 25/11/2003 in piena vigenza ed in assoluto ossequio delle determinazioni della richiamata delibera, tant'è che lo stesso CTU ha accertato l'avvenuta stipula dei relativi contratti, con conseguente previsione e disciplina delle condizioni economiche principali in tema di determinazione dei tassi creditori e debitori, della commissione di massimo scoperto, della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, delle spese di tenuta dei conti, delle valute per accrediti ed addebiti sulle singole operazioni bancarie, e la conformità dei tassi effettivi applicati dalla Banca ai tassi soglia ex lege 108/1996, e che le eventuali nullità riguardavano solamente altri conti assolutamente estranei alla questione in esame.

Costituisce pacifico insegnamento della S.C. che in tema di rapporti bancari ed anatocismo, con riguardo al periodo ante delibera CICR, le clausole di addebito trimestrale degli interessi, degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, in quanto contrarie alla norma di cui all'art.1293 c.c., sono nulle, mentre con riguardo al periodo successivo alla precisata delibera è indubbio che solo ed esclusivamente in via contrattuale è possibile la loro espressa applicazione non sussistendo alcuna illegittimità della clausola contrattuale espressamente approvata e sottoscritta (Cass.civ. n.10516/2016, Cass.civ.n.3017/2014).

Nella fattispecie, l'accertato rispetto delle pattuizioni concordate ed espressamente sottoscritte relativamente ai conti in controversia consente di confermarne la loro piena e legittima validità.

Del pari non condivisibile è la statuita condanna al pagamento di somme a carico della Banca.

Occorre premettere che:

1) sulla scorta delle operazioni di ricalcolo di tutte le poste, è stato correttamente rideterminato il saldo attivo della **SOC. I(OMISSIS) SRL** in € 47.810,91 con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. **OMISSIS** (nel mentre il conto anticipi n. **OMISSIS** ha riportato un "saldo pari a zero"), in maniera pressoché identica al saldo dichiarato dalla Banca nei suoi atti alla data del 31/03/2011 (€ 47.836,76 con una piccola differenza di € 25,85) e accertato dalla stessa CTU laddove testualmente è precisato "il conto corrente n. **OMISSIS** aperto dalla **OMISSIS** presso la Banca, alla

data del 31.03.2011 evidenzia un saldo attivo di euro 47.810,91 e che il conto n. **OMISSIS** ha un saldo pari a zero”;

2) è assolutamente incontroverso che i conti in parola non sono stati estinti.

Ciò precisato, l'attenzione ora va rivolta alla questione della ripetibilità di somme che intanto è possibile in quanto vi è stato un effettivo indebito pagamento: infatti, ripetibile è la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.

Costituisce pacifico principio che l'azione di ripetizione d'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista, -in virtù di annotazioni in conto che potrebbero essere state illegittimamente eseguite dalla banca -, può essere esercitata solo a seguito dell'estinzione del conto corrente non corrispondendo ai versamenti effettuati dal correntista, durante il rapporto, alcuna attività solutoria in favore della banca, per cui in costanza del rapporto è certamente improponibile una qualsivoglia actio indebiti.

Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto, a meno che nel corso del rapporto siano effettuati dal correntista versamenti su un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, del che nella specie non vi è prova) (Cass.Civ., sez.III, 15/01/2013 n.798).

Nella fattispecie, è pacifico che per effetto della “esistenza in vita” dei menzionati conti- la **SOC. I(OMISSIS) SRL** non abbia in assoluto provveduto ad alcun pagamento solutorio in favore della **BANCA**, per cui, alla luce degli illuminanti insegnamenti innanzi riportati, non andava disposta alcuna condanna a carico della Banca, mentre va certamente dichiarata l'improponibilità della domanda di ripetizione di indebito.

La soluzione innanzi precisata è da ritenersi assorbente di ogni altra questione.

B) Va, infine, esaminata la richiesta di restituzione della somma di € 7.929,72 pagata dalla soccombente **BANCA SPA** al distrattario avv. **OMISSIS**, difensore della I(omissis) nel primo grado di giudizio.

Insegna la S.C. che in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato -il quale ha subito la corrispondente diminuzione patrimoniale- con gli interessi dal giorno del pagamento, anche se non evocato in giudizio (Cass.Civ., sez. VI, 03/04/2019 n. 9280, Cass.Civ., sez. VI, 25/10/2017 n. 25247 e Cass.Civ., sez. III, 04/04/2013, n. 8215).

Il Collegio non intende discostarsi da tali pacifici principi che condivide, per cui va disposta in danno dell'avv., ut supra, la declaratoria di restituzione delle somme liquidate per compenso del primo grado di giudizio, oltre gli interessi dal giorno del pagamento sino al saldo definitivo.

C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.

Pertanto, relativamente alla regolamentazione delle spese di giudizio, la soluzione adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass. 18920/2012) e quindi applicando per entrambi i gradi di giudizio il D.M. n.55/2014, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado ed alla determinazione di quelle del secondo grado che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva, decisionale e inibitoria.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza ex art.281 sexies cpc n. **OMISSIS**, pubblicata in pari data, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da BANCA SPA con citazione spedita per la notifica il 29/03/2017, nei confronti di **SOC. I(OMISSIS) SRL** in liquidazione, così provvede:

1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla **SOC. I(OMISSIS) SRL** in danno della Banca Spa con domanda del 2/12/2011;

2) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna la **SOC. I(OMISSIS) SRL** a rimborsare alla Spa le spese di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 5.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in € 10.330,00 di cui € 815,00;

3) pone definitivamente le spese di CTU a carico della soccombente **SOC. I(OMISSIS) SRL**;

4) condanna l'avv. **OMISSIS**, nella qualità ut supra, alla restituzione in favore della **BANCA** della somma di € 7.929,72, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.

Così deciso nella camera di consiglio del 13/01/2021.

Il Giudice Ausiliario-est.
avv. Domenico Maria Spinelli
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*